

DOVERE DI VIVERE E AIUTO AL SUICIDIO: UN SINTAGMA^o

Tullio Padovani

Professore Ordinario di Diritto Penale presso la Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa.

Sommario: 1. La vicenda che ha attualizzato il dibattito. – 2. L’ordinanza della Corte Costituzionale: aprire una breccia e chiudere la porta. – 3. La rilevanza giuridica del suicidio e della condotta accessoria.

1. La vicenda di Fabiano Antoniani e di Marco Cappato ha reso di nuovo attuale, con punte di acuta drammaticità, un dibattito risalente circa la rilevanza da attribuire alle condotte ‘accessorie’ rispetto all’attività suicidaria: istigazione da un lato, aiuto dall’altro, che l’art. 580 c.p. equipara simmetricamente in termini di punibilità. Sia ben chiaro: questa disposizione non è affatto un reliquato antistorico del codice Rocco. Sia l’istigazione sia l’aiuto al suicidio erano puniti anche dal codice Zanardelli, (un codice ‘liberale’, dunque), anche se in un ambito relativamente meno esteso dell’attuale: l’aiuto doveva concretarsi nella prestazione di mezzi per dar corso al proposito suicidario, mentre l’istigazione doveva assumere i connotati di una vera e propria «determinazione», e cioè della provocazione di un intento altrimenti non sussistente. A parte questa dilatazione tipica, peraltro non insignificante, la ‘sensibilità’ verso la questione e la percezione di valore ad esso sottesa permangono costanti, e come tale giungono sino a noi.

Si tratta di discutere allora fino a che punto si tratti di un lascito da accettare e condividere, o non piuttosto da rifiutare e di respingere.

I tratti della vicenda, che ha originato il dibattito, sono a tutti noti. Si tratta di un caso estremo: da un lato un soggetto tetraplegico, incapace di alimentarsi autonomamente, per giunta affetto da cecità, in una condizione tanto disperata da rappresentare un caso

^o Testo della relazione al convegno “Istigazione e aiuto al suicidio e valori costituzionali: un orizzonte da delineare” del 15 marzo 2019, svolto presso il Senato della Repubblica, organizzato da Accademia Aletheia, il Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell’Università G. Marconi, e la Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma. La videoregistrazione dell’intero convegno è disponibile al link <http://www.radioradicale.it/scheda/568645/istigazione-e-aiuto-al-suicidio-e-valori-costituzionali-un-orizzonte-da-delineare/stampa-e-regime>.

davvero limite; dall'altro di un aiuto prestato da Marco Cappato per consentire a questa persona di porre fine, secondo il suo desiderio e le sue intenzioni alla propria esistenza; anche se 'esistenza' è una parola forse inappropriata: la sua disperata sopravvivenza fisiologica. L'aiuto è poi consistito nel favorire il trasporto a Zurigo, dove il desiderio di Fabiano Antoniani poteva essere realizzato.

Nel processo che ne è scaturito, la Corte di Assise di Milano ha, con un'ordinanza di ampio respiro, sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio, sotto due profili: innanzitutto perché l'aiuto viene equiparato all'istigazione, mentre, viceversa, esso non solo non presuppone, ma anzi esclude che si realizzi un'attività di sollecitazione al gesto suicidario. Del resto nel caso di specie una tale sollecitazione era esclusa in radice. In via subordinata, la Corte censurava poi l'equiparazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi, nel caso dell'aiuto, di una condotta di rilevanza certamente minore rispetto all'istigazione.

L'idea di fondo della Corte di Assise di Milano è che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non possa ritenersi costituzionalmente legittima, perché in contrasto con il principio di libera autodeterminazione del singolo, di rilevanza sia costituzionale che convenzionale EDU. Attraverso una serrata disamina delle disposizioni costituzionali, in particolare l'art. 32 Cost., e convenzionali, in particolare l'art. 8 CEDU interpretato alla luce di una serie di decisioni della Corte di Strasburgo, la Corte ritiene infatti che le condotte di partecipazione al suicidio non possano essere punibili, quando costituiscano la mera attuazione di un proposito liberamente e consapevolmente concepito dalla persona che intende porre fine alla propria esistenza.

In linea di principio, dunque, la prospettazione della Corte di Assise trascende il caso specifico di Fabiano Antoniani, perché pone, in termini generali, la questione dell'aiuto al suicidio di un soggetto che ha deciso di sopprimersi in modo consapevole, libero e cosciente.

2. La Corte Costituzionale adotta una soluzione interlocutoria, una ordinanza sospensiva risolta in un appello al legislatore, con il rinvio ad una successiva udienza pubblica che la Corte per il 24 settembre del 2019, confidando che, nel frattempo, il patrio legislatore sia

intervenuto, nei termini delineati dalla Corte. Non so con quanto fondamento questa fiducia possa essere coltivata, e non so se valga davvero la pena coltivarla, visto che a volte si è dovuto rimpiangere che il legislatore avesse messo mano ad una materia che dall'intervento 'riformatore' è poi sortita in condizioni penose.

Comunque sia, ciò che sconcerca (almeno sconcerca chi scrive) nell'ordinanza della Corte Costituzionale sono, per così dire, la prospettazione argomentativa ed i fondamenti concettuali. A fronte dell'ampiezza di respiro della ordinanza della Corte di Assise di Milano, che si è impegnata in modo articolato, completo, e – a dir la verità – persuasivo, la questione pare affrontata e trattata in modo alquanto disinvolto, e con una leggerezza di tocco degna di miglior causa, e non certo della Corte Costituzionale, che ci ha – va pur detto – abituati a ben altro trattamento, soprattutto negli ultimi tempi.

La Corte replica all'Assise milanese rilevando che la questione di legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio, sia pure di una persona libera e consapevole, non avrebbe ragione di porsi, perché l'art. 580 c.p. è chiamato a stendere una cintura protettiva a favore dell'interessato, vietando a chiunque di cooperare al suicidio.

Ora, proprio questo è il punto: perché deve esistere una tale cintura protettiva? Quale ne è il fondamento? La Corte pare in proposito alquanto elusiva. Se l'Assise milanese s'è studiata e adoperata di fornire argomenti e sostegni all'idea che, alla fin fine, aiutare qualcuno a esercitare una libertà con conculcabile non può costituire reato, il lessico della Corte sembra davvero riduttivo. Non sarebbe innanzitutto pertinente alcun richiamo al diritto alla vita, perché «dall'art. 2 Cost. – non diversamente che dall'art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire». Un'affermazione sconcertante: dal dovere dello Stato di tutelare la vita al dovere della persona di conservarla il passo era assai breve ai tempi di Alfredo Rocco, ma dovrebbe essere oggi separato da un abisso.

Non sarebbe poi nemmeno il caso di invocare l'art. 13 Cost. e la tutela delle libertà, perché l'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio è «in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e

vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere».

Nulla da dire sulla necessità di assicurare protezione efficiente ed efficace alle persone «più deboli e vulnerabili»: anche il legislatore del '30 ci aveva pensato, prevedendo la circostanza aggravante del 2° c. dell'art. 580 c.p. Ma per tutti gli altri, che non siano né deboli, né vulnerabili?

Insistendo sulle «persone malate, depresse, psicologicamente fragili», la Corte Costituzionale giustifica l'assetto normativo attuale: «al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)».

Per dare un senso all'argomento della Corte, bisognerebbe tuttavia presupporre che l'aspirazione al suicidio sia – per presunzione assoluta – un indice incontrovertibile di fragilità e, sostanzialmente, di incapacità a decidere. Allora i conti tornerebbero. Ma è davvero così? Se si legge Seneca, nella lettera a Lucilio dedicata al suicidio, i dubbi emergono prepotenti: «Troverai anche dei filosofi che negano il diritto di far violenza alla propria vita: giudicano un'azione nefanda farsi assassini di se stessi, e sostengono che bisogna aspettare il termine stabilito dalla natura. Dire ciò significa non accorgersi che si chiude la via della libertà. La legge eterna non ha fatto niente di meglio di questo: ci ha dato un solo modo per entrare nella vita, ma molte possibilità di uscirne. Dovrei aspettare la crudeltà di una malattia o di un uomo, quando posso andarmene sfuggendo ai tormenti e alle avversità? Questo è l'unico motivo per cui non possiamo lagnarci della vita: essa non trattiene nessuno. Le cose umane sono così ordinate che nessuno è

infelice se non per sua colpa. Ti piace la vita? Vivi. Non ti piace? Puoi tornare donde sei venuto».

Con buona pace di Seneca, la decisione della Corte, è chiara: la sopravvivenza dell'aiuto al suicidio in quanto tale è saldamente assicurata; con un'eccezione, tuttavia. «Occorre considerare – rileva la Corte – situazioni come quella oggetto del giudizio *a quo*: situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali.

Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art.32, secondo comma, Cost. Parametro, questo, non evocato nel dispositivo nell'ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in motivazione».

Si prospetta, insomma, né più né meno che la semplice traduzione in norma del caso milanese, generalizzandone le specifiche peculiarità, e rimettendo al legislatore il compito di una stesura articolata. Qualora l'auspicio non si compia, si aprirà verosimilmente la strada ad una sentenza manipolativa che riformuli l'ambito applicativo dell'art. 580 c.p. per lasciar 'filtrare' l'eccezione circoscritta. Un'eccezione - è forse il caso di rilevare – dotata di un intrinseco meccanismo potenzialmente paralizzante: se l'aspirante suicida deve essere (com'è ineccepibile che sia) «capace di prendere decisioni libere e consapevoli», potrà dirsi tale una persona affetta da patologia irreversibile che gli procura straordinarie sofferenze e che sia tenuta in vita col mezzo di trattamenti di sostegno?

3. Riportando la questione nella sua dimensione generale e di principio, si rileva come, per valutare la rilevanza di una condotta ‘accessoria’ (qual è l’aiuto al suicidio rispetto al suicidio stesso), sia giocoforza affrontare il problema preliminare della rilevanza della condotta ‘principale’ la rilevanza della condotta concorsuale.

A quale categoria di fatti giuridici deve allora essere ascritto il suicidio?

Secondo un’autorevole opinione (F. Mantovani), il suicidio si iscrive in un’area di fatti giuridici ‘intermedia’ tra i leciti (comandati, autorizzati o inclusi nel generale stato di libertà) e gli illeciti (contrari ad un obbligo o ad un dovere). Si tratterebbe cioè di fatti gravati sì da un disvalore giuridico, ma «giuridicamente tollerati», per ragioni di opportunità, qualora siano commessi di mano propria, e repressi invece quando sia un diverso soggetto a istigarne o favorirne la commissione. In questo ambito rientrerebbero l’esercizio della prostituzione, l’uso di sostanze stupefacenti, la compravendita di parti anatomiche a scopo di trapianto e, per l’appunto, il suicidio.

Senza voler affrontare la questione della prospettabilità di una tale categoria (che, per verità, risulta più che dubbia), sembra tuttavia di poter escludere che il suicidio possa dirsi «giuridicamente tollerato»: allo stato del nostro diritto non lo è affatto. Si tratta in realtà di un illecito, come a suo tempo sosteneva, giustamente, Tullio DeLogu, nelle sue lezioni universitarie. La circostanza che il suicidio non sia punibile è di per sé irrilevante ai fini della qualificazione di illiceità, perché tale qualificazione dipende, più in generale, dalla possibilità di riferire al fatto una *qualsiasi sanzione* diretta a impedirlo. Questo accade, per l’appunto, rispetto al suicidio, che, pur non essendo punibile, è colpito da una pesante *sanzione di impedibilità*. L’applicazione di tale sanzione è, per così dire, distribuita sulla comunità secondo le condizioni di fatto sussistenti e secondo le posizioni di garanzia di volta in volta attive (in termini di controllo e/o di protezione). Così, l’art. 593² c.p. prescrive a chiunque di «prestare l’assistenza occorrente» ad una «persona ferita o altrimenti in pericolo»: nessuno può dunque assistere inerte e passivo al suicidio altrui, trincerandosi dietro una presunta (e in realtà inesistente) ‘tolleranza’ dell’ordinamento verso chi versa in pericolo di morte per mano propria. Ancor più intenso, poi, e, soprattutto, esteso, il dovere di impedire il suicidio a carico di chi riveste

sulla persona una posizione di garanzia: in tal caso, il dovere di intervento si attiva ben prima che si realizzi una situazione di pericolo imminente. Poiché ciò che deve essere impedito (al punto che il mancato impedimento viene penalmente sanzionato) non può evidentemente ritenersi «tollerato», né tanto meno lecito, ne consegue che il suicidio - pur non essendo punibile - è un fatto illecito; senza se e senza ma.

Su questa premessa di fondo si articola la rilevanza delle condotte in varia guisa connesse al suicidio. Il tentativo di suicidio non è punibile per il suo autore; ma la ragione 'giustificatrice' addotta per dar conto della scelta di politica criminale è quanto mai rivelatrice. Non si incrimina - viene ripetuto - per ragioni di 'prevenzione': evitare che, sotto la minaccia della punizione in caso di fallimento del proposito suicidario, l'aspirante suicida sia particolarmente accurato ed efficiente nella sua esecuzione. Generosamente, la spiegazione può definirsi peregrina, se non proprio risibile e bislacca; ma serve tuttavia a comprendere che sulla illiceità del suicidio non è mai sorto alcun dubbio: al punto di continuare a interrogarsi sulla possibilità di reprimere il tentativo di attuarlo.

In questa prospettiva, del tutto plausibili risultano allora le incriminazioni «accessorie» di istigazione e di aiuto al suicidio, che il codice Rocco ha - come si ricordava - esteso e potenziato: dalla determinazione richiesta dal codice Zanardelli si è transitati al più comprensivo ambito dell'istigazione, e dalla fornitura dei mezzi esecutivi per realizzare il suicidio a qualunque aiuto prestato in qualsiasi forma, senza alcun limite salva la rilevanza eziologica sull'attuazione del proposito suicidario.

Da questo stato di cose scaturisce ineludibile la domanda: perché il suicidio è un illecito? In funzione di che cosa esiste ed è imposto un dovere di mantenersi in vita?

L'irenica risposta travalica l'ovvio: per tutelare la vita, il diritto alla vita. Ma se la vita è mia, e se sono titolare di questo diritto fondamentale, perché non posso disporne liberamente? La risposta cattolica è agevole: la vita è dono di Dio; chi la riceve non ne è «proprietario», ma piuttosto «beneficiario» tenuto ad amministrare il bene secondo l'intenzione divina. Perciò il suicidio è contrario al giusto amore verso se stesso, verso il prossimo e verso Dio.

La ‘traduzione’ di questo precetto in un contesto laico e secolarizzato non è certo agevole, a meno che non si tratti dell’ordinamento di uno stato etico, in cui la prevalenza dell’interesse ‘pubblico’ sulla scelta individuale è *in re ipsa*: impedire il suicidio e reprimere le condotte ad esso accessorie è conforme all’idea che l’individuo esista e viva in funzione di un dovere che lo trascende ed al quale non può e non deve sottrarsi. Ma in uno stato liberale? Il carattere funzionale dell’appartenenza alla comunità può essere surrogato dai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» cui si richiama l’art. 2 Cost. nel mentre «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»?

Non pare proprio. Se il dovere di «solidarietà» implicasse l’indisponibilità del diritto alla vita, che ne sarebbe di tale situazione giuridica? Finirebbe col dover essere ragguagliata ad una sorta di diritto personale di godimento su un bene (la vita, appunto), la cui titolarità a chi dovrebbe riferirsi? Si potrebbe replicare (in questo senso pare esprimersi la stessa Corte Costituzionale) che la titolarità spetta ovviamente alla persona, ma si riferisce, per l’appunto, al mantenimento del bene-vita, non alla sua soppressione. In questo modo, tuttavia, il problema, semplicemente, si sposta. Se il mio diritto è a conservare, mantenere, a godere della vita, non mai a sopprimerla, è inutile girare intorno al dito: non sono più titolare di un *diritto* alla vita, ma soltanto di un *interesse legittimo* a vivere: dispongo del bene in termini di compatibilità/congruenza con un interesse evidentemente superiore.

Così il cerchio si chiude: donde discendono gli interessi tanto a me superiori da impormi di vivere?

La Corte d’assise di Milano, come si è ricordato, aveva escluso ch’essi fossero ravvisabili e, sulla scorta di un’attenta ricognizione della giurisprudenza della CEDU in materia (sulla cui rilevanza costituzionale non è nemmeno il caso di soffermarsi), aveva correttamente impostato la questione in termini di libertà: «il riconoscimento del diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine della propria esistenza, rende ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente. In quest’ultima ipotesi, infatti, la

condotta dell'agente «agevolatore» si pone solo come strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una sua libertà».

La 'soluzione' che la Corte prospetta, pur nei suoi termini asfittici, nega *in apicibus* l'idea che il suicidio possa e debba essere espressione di libertà; postulando un sindacato di 'compatibilità' della scelta suicidaria rispetto alle condizioni della persona che la formula (affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenza intollerabile, e tenuta in vita con trattamenti particolari, e pur sempre capace di decidere) si superano ampiamente i limiti di una verifica della effettiva libertà di scelta. L'idea di fondo è che vivere costituisca un dovere, ma che l'adempimento possa – a certe precise condizioni – non essere più richiesto. Un mondo di schiavi suscettibili di manumissione.